

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1687

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

*(V. Stampato Camera n. 3049)*

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della  
Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il  
10 aprile 1989*

---

**Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del  
Fondo africano di sviluppo**

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di 193.500.000 unità di conto del Fondo, pari a lire 301.826.949.000, per il triennio 1988-1990.

**Art. 2.**

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i prelievi per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100.608.983.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede per il 1988 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali» e per il 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.